



SENT. 235/2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE SECONDA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai magistrati

Daniela	ACANFORA	Presidente
Ida	CONTINO	Consigliere -rel.
Roberto	RIZZI	Consigliere
Nicola	RUGGIERO	Consigliere
Maria Cristina	RAZZANO	Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio sull'appello iscritto al n. **61012** del registro di segreteria, proposto da:

- **Gelmar s.r.l. (CF: 06574180581)**, con sede in Roma, via Portuense n. 351/B, in proprio e nella qualità di mandataria capogruppo del RTI costituito con Gelmar Novamusa Lazio scarl, Novamusa spa, Il Cigno Galileo Galilei Edizioni di Arte e Scienza srl e Telesia spa, in persona dell'amministratore unico e legale rappresentante p.t. dott. Alessandro Giannelli, rappresentata e difesa dagli avv.ti Filippo Lattanzi (LTTFPP63M29H501J; filippolattanzi@ordineavvocatiroma.org) e Claudia Ciccolo (CCCCLD80S51H501Z; claudiaciccolo@ordineavvocatiroma.org) ed elettivamente domiciliata presso lo studio LCA in Roma, via G. P. Da

	2	
	Palestrina n. 47 (pec: filippolattanzi@ordineavvocatiroma.org);	
	contro:	
	Procura Regionale presso la Sezione Giurisdizionale per la Regione Lazio della Corte dei Conti;	
	Procura Generale presso la Corte dei conti, in persona del Procuratore generale p.t.	
	e nei confronti del :	
	Ministro della Cultura - Direzione Generale Musei - Parco Archeologico di Ostia Antica, in persona del Direttore p.t. dott. Alessandro D'Alessio, rappresentato e difeso dal dott. Alberto Tulli, in virtù dell'incarico conferitogli con determina n. 16 del 21.02.2022, elettivamente domiciliato in via dei Romagnoli n. 717- Ostia Antica - (RM) (pec: pa.oant@pec.cultura.gov.it) .	
	per l'annullamento e/o la riforma	
	della sentenza della Sezione Giurisdizionale per la Regione Lazio n. 499/2023,	
	pubblicata il 14 luglio 2023, resa nel giudizio di conto n. 79218 per l'esame	
	dei conti giudiziali nn. 33598-33599-36138-37054-46086-46089-48434-	
	48447- 51674--51675.	
	Visti gli atti del giudizio.	
	Uditi , nella pubblica udienza del 7 maggio 2024, con l'assistenza del	
	segretario, dott. Riccardo Giuseppe Carlucci, il relatore cons. Ida Contino,	
	l'avv. Filippo Lattanzi e l'avv. Claudia Ciccolo per l'appellante, il V.P.G. dott.	
	Antongiulio Martina e il dott. Alberto Tulli per il Parco Archeologico di Ostia	
	Antica.	
	FATTO	

Con la sentenza indicata in epigrafe, la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per il Lazio decideva il giudizio per l'esame dei conti giudiziali resi dall'agente contabile Gelmar s.r.l. per gli incassi del Parco Archeologico di Ostia Antica dal 2012 al 2021.

Nello specifico:

-dichiarava regolari i conti giudiziali n. 48447 relativo all'anno 2016 e n. 46086 relativo all'anno 2017 ammettendo a discharge l'agente contabile;

- dichiarava irregolare il conto giudiziale n. 46089 relativo all'anno 2018, con condanna del contabile al pagamento di euro 124.367,77 in favore del Parco archeologico di Ostia Antica, oltre interessi legali dalla data del dovuto sino al soddisfo;

- dichiarava irregolari i successivi conti nn.48434, 51675 e 51674, rispettivamente relativi agli anni 2019, 2020 e 2021 per i riflessi sui resti derivanti dalla gestione contabile del 2018.

2. Iter processuale e fatti di causa.

2.1 All'esito dell'esame dei conti presentati dall'agente contabile Gelmar s.r.l. il giudice designato trasmetteva la relazione di cui all'art. 145 c.g.c. con la quale chiedeva alla Sezione di: a) *dichiarare*, ai sensi dell'art. 150 c.g.c., l'avvenuta estinzione per decorso dei cinque anni dal deposito dei conti giudiziali n. 33598 (anno 2012), n. 33599 (anno 2013), n. 36138 (anno 2014) e n. 37054 (anno 2015); b) *dichiarare* l'irregolarità delle gestioni contabili rappresentate nei conti giudiziali n. 48447 (anno 2016), n. 46086 (anno 2017), n. 46089 (anno 2018), n. 48434 (anno 2019), n. 51675 (anno 2020) e n. 51674 (anno 2021); c) *accertare* la sussistenza, alla luce delle risultanze delle analisi delle gestioni relative ai conti giudiziali n. 46089 (anno 2018) e n. 48434 (

anno 2019) di un debito in capo all'agente contabile pari ad euro 124.367,77, con conseguente rettifica dei resti e condanna dello stesso al pagamento della predetta somma; d) *accertare* la sussistenza, alla luce delle risultanze dell'analisi della gestione relativa al conto giudiziale n. 51675 (anno 2020), di un debito in capo all'agente contabile per il mancato versamento di € 60.000 relativo al saldo del canone annuale di concessione per l'anno 2020, con conseguente condanna dell'agente contabile al pagamento della predetta somma.

Il giudice designato evidenziava, tuttavia, che nella gestione 2015, in relazione alla mostra Manzù, era stata riscontrata una inosservanza delle clausole contrattuali in tema di ripartizione degli introiti derivanti dal supplemento ordinario per le mostre; in particolare, la concessionaria aveva ritenuto di interpretare il contratto nel senso di riversare alla Sovrintendenza solo il 10% delle somme riscosse dalla biglietteria, e non l'80% al netto delle spese rendicontate.

Tale opzione interpretativa, secondo il giudice designato, aveva determinato una contestazione al concessionario pari ad € 59.896, comunque versata all'Amministrazione con un piano di rientro approvato con nota n. 3083/2017 ed adempiuto, come attestato dal Ministero stesso con nota n. 5102/2019. Tale irregolarità, secondo il giudice designato, avrebbe prodotto effetti anche sugli esercizi successivi (2016 e 2017).

Le stesse criticità di cui alla gestione 2015, e quindi la questione interpretativa sulla percentuale da riversare al Parco Archeologico, erano state rilevate dal giudice designato per il conto n. 46089 relativo all'anno 2018, con riferimento alle mostre (Gavazzeni e Grudda) tenutesi dal marzo all'ottobre 2018. La

irregolarità in questo caso atteneva al mancato versamento dell'importo di euro 124.367,77 consistente nell'80% degli utili percepiti, al netto delle spese sostenute.

2.2 Con sentenza-ordinanza n.427/2022, la Sezione giurisdizionale per la regione Lazio, **definitivamente pronunciando**, dichiarava estinti ai sensi dell'art. 150 comma 3, c.g.c. i conti giudiziali nn. 33598 (anno 2012), 33599 (anno 2013), 36138 (anno 2014), 37054 (anno 2015) depositati nel periodo luglio 2014-marzo 2016; evidenziando tuttavia che il conto relativo all'anno 2015 non risultava parificato dalla Soprintendenza per le riscontrate irregolarità correlate agli introiti della mostra Manzù, in carenza di documentazione giustificativa delle spese sostenute; inoltre detto conto era privo anche del visto di regolarità amministrativo-contabile della Ragioneria. Dichiarava, altresì, non rientrante nella giurisdizione del giudice contabile, e nella categoria del giudizio di conto, la richiesta di accertamento del debito relativo al mancato versamento da parte della Società del saldo del canone di concessione 2020, pari a euro 60.000.

Con riferimento ai conti n. 48447 (esercizio 2016) e n. 46086 (esercizio 2017) poiché risultavano parificati dall'Amministrazione e corredati del visto di regolarità della Ragioneria, senza alcun rilievo e con allegata la documentazione relativa agli incassi ed ai versamenti, la Sezione **non definitivamente pronunciando** ne disponeva in via istruttoria la restituzione al giudice designato al fine di esplicitare gli elementi a supporto della richiesta di dichiarazione di irregolarità di cui alle conclusioni rassegnate.

Riguardo, invece, ai conti relativi agli esercizi dal 2018 al 2021, il Collegio sospendeva il giudizio ai sensi dell'art. 106 comma 1, c.g.c., sino alla

definizione del giudizio civile pendente innanzi al Tribunale di Roma- II Sez.

civile- (RG n.72704/2019), proposto dalla Gelmar s.r.l. nei confronti del Parco

Archeologico, avente a oggetto proprio la questione della percentuale da

riversare all'Amministrazione sugli introiti delle mostre.

2.3 La Procura regionale, con regolamento di competenza proposto ai sensi

dell'art. 11, comma 4, c.g.c., impugnava dinnanzi alle Sezioni riunite in sede

giurisdizionale l'ordinanza n. 427/2022, nella parte in cui la Sezione regionale

aveva disposto la sospensione del processo con riguardo ai conti giudiziali

relativi agli esercizi dal 2018 al 2021. Deduceva, in proposito, che la

sospensione del giudizio sarebbe stata adottata in violazione degli artt. 106,

comma 3, e 7 c.g.c. nonchè dell'art. 20, comma 2, lettera *b*) (concentrazione

ed effettività della tutela e ragionevole durata del processo) e lettera *a*)

(adeguamento alla giurisprudenza delle giurisdizioni superiori e rispetto dei

principi del c.p.c.) della l. delega n. 124/2015.

2.4 Le Sezioni riunite, con ordinanza n. 22/2022/RCS dell'11 ottobre 2022,

accoglievano il ricorso per regolamento di competenza rilevando l'assenza di

ogni rapporto di dipendenza logico-giuridica tra il giudizio di conto e il

parallelo giudizio civile; il Supremo consesso contabile evidenziava in

proposito che, nonostante gli inequivoci profili di collegamento, i due suddetti

giudizi avevano un diverso oggetto, una diversa *causa petendi* e un diverso

petitum. Inoltre, chiarivano che l'attività di interpretazione della convenzione

stipulata tra la Gelmar e l'Amministrazione era indubbiamente funzionale alla

decisione sicché *“il giudice contabile, adito in sede di giudizio di conto, potrà*

e dovrà comunque verificare, sia pure incidenter tantum, la portata delle

clausole contrattuali (ivi comprese quelle sulle modalità di determinazione del

corrispettivo dovuto al concedente), nell'ambito della decisione, a lui spettante

in via esclusiva, del giudizio di conto" (pag. 35 ordinanza n. 22/2022). Ciò

considerato le SS.RR. accoglievano il ricorso per regolamento di competenza,

disponendo l'annullamento della sentenza-ordinanza n. 427/2022 nella parte

in cui aveva dichiarato la sospensione, per pregiudizialità civile, del giudizio di

conto n. 79218, limitatamente ai conti dal 2018 al 2021, onerando la parte più

diligente di procedere alla riassunzione del giudizio entro il termine

perentorio di tre mesi dalla comunicazione della predetta ordinanza.

2.5 Il Parco Archeologico di Ostia Antica e la Procura regionale presso la

Sezione giurisdizionale Lazio, con rispettive istanze, riassumevano il giudizio

nei termini.

2.6 Nelle more del processo contabile, il Tribunale Civile di Roma, con

sentenza n. 13476/2022, si pronunciava nella causa intentata dalla Gelmar

s.r.l. nei confronti del Parco Archeologico di Ostia Antica (già Soprintendenza

speciale per il Colosseo, il Museo Nazionale e l'Area Archeologica di Roma)

per la restituzione della somma di € 36.262,40, relativa gli introiti della

mostra "Manzù" organizzata dal concessionario nel 2015; il *petitum* era

correlato all'accertamento dell'esatta portata interpretativa delle clausole

regolanti le spettanze del concedente, in relazione agli incassi della gestione

del servizio di organizzazione delle mostre.

Il Tribunale civile, ritenendo corretto il criterio di determinazione della

componente variabile del canone concessorio indicato dalla Gelmar, pari al 10

% del fatturato delle mostre e non all'80% degli introiti al netto delle spese,

in ragione dell'art. 12 dell'Atto di concessione del 12 settembre 2011,

condannava il Parco Archeologico alla restituzione di quanto trattenuto per la

mostra “Manzù”. Il Tribunale, altresì, rigettava la domanda riconvenzionale con la quale il Parco chiedeva la condanna della Gelmar al pagamento della somma di euro 124.367,77, pari all’80% degli utili maturati per le mostre “Gavazzeni” e “Grudda” del 2018, nonché la domanda di condanna al pagamento della penale prevista dall’art. 17), lett. d), dell’atto di concessione per l’(asserito) ritardo del concessionario nell’obbligo di corrispondere gli introiti.

3. Con la sentenza gravata, la Sezione giurisdizionale per il Lazio accoglieva parzialmente le richieste formulate dal giudice designato nella relazione conclusiva presentata ex art. 145 c.g.c. Riteneva, infatti, di parificare i conti relativi alle annualità 2016 e 2017 in quanto anzitutto rilevava che le assunte irregolarità erano la conseguenza della presupposta anomalia del conto relativo al 2015, che tuttavia era stato dichiarato estinto, oltre al fatto che nei due anni successivi (2016 e 2017) non si erano tenute mostre con le problematiche interpretative in questione. Perveniva alla declaratoria di ammissione a discarico per detti anni dell’agente contabile *“soprattutto in quanto l’importo dovuto nel 2015 era stato successivamente versato come risulta in atti, poiché le irregolarità erano correlate al mancato versamento nel 2015 degli introiti delle mostre nella percentuale richiesta dall’amministrazione”*.

Riguardo al conto relativo all’esercizio 2018, invece, accoglieva la richiesta di declaratoria di irregolarità con addebito al contabile della somma di euro 124.367,77. In proposito, evidenziava anzitutto di dovere, secondo i principi ermeneutici fissati dalle Sezioni riunite, sia pure *incidenter tantum*, interpretare la portata delle clausole contrattuali e che la giurisprudenza della

Cassazione, secondo cui il le clausole convenzionali debbono prevalere sul disposto del capitolato tecnico ed al bando di gara, intesi questi quale *lex specialis* (richiama Cass. Sez. I civ. n.21592/2014) ma “*non possono differirvi in modo sostanziale*”.

Ciò posto, dopo aver escluso il contrasto tra il capitolato tecnico, l’offerta di gara e l’atto di concessione sottoscritto dalle parti, rilevava che la disciplina economica relativa alla gestione delle mostre fosse disciplinata dai punti 9.1 e 9.4 del capitolato tecnico, disposizioni espressamente richiamate dall’art. 4.7 dell’atto di concessione rubricato “*Valorizzazione mostre ed eventi culturali*” che aveva quindi in tal modo sussunto nell’atto negoziale la regola specifica sulle mostre, diversa da quella dei restanti servizi; per l’organizzazione delle mostre, dunque, era previsto il medesimo aggio (per il concessionario) stabilito per i servizi di biglietteria, e cioè il 20% degli introiti, da calcolare sui ricavi al netto dei costi ammissibili e rendicontati, con obbligo di riversare al Parco Archeologico il restante 80%.

Il giudice di prime cure, pertanto, condannava la Gelmar s.r.l. alla restituzione di euro 124.367,77, evidenziando peraltro che il contabile non aveva versato neanche la percentuale del 10% dei ricavi delle mostre, prevista per gli altri servizi (editoriale, oggettistica, informazione e prenotazione, ristoro, parcheggio...).

4. Avverso la suddetta sentenza ha proposto appello, con atto notificato il 2 agosto 2023 ed iscritto a ruolo il 4 agosto 2023, la Gelmar s.r.l., in proprio e nella qualità di mandataria capogruppo del suddetto RTI, deducendo i seguenti motivi di gravame.

4.1. “*Erroneità della motivazione in punto di ritenuta sussistenza della*

giurisdizione della Corte dei conti sulla interpretazione delle clausole del contratto di concessione”.

Secondo l’assunto difensivo, nel giudizio di primo grado la Gelmar s.r.l. aveva eccepito il difetto di giurisdizione rilevando che l’unico giudice competente a decidere sull’interpretazione della disciplina convenzionale del rapporto concessorio, e, in specie, sulle clausole relative alle pretese economiche, fosse il giudice ordinario e non certo quello contabile. Tuttavia, la Sezione territoriale, con la sentenza gravata, si sarebbe limitata a prendere atto che le SS.RR. avevano escluso la sussistenza di ogni rapporto di dipendenza logico-giuridica tra il giudizio di conto in esame e il giudizio civile proposto dalla Gelmar nei confronti del Parco Archeologico, senza tuttavia pronunciarsi sulla propria giurisdizione. Inoltre, sempre secondo la prospettazione difensiva, il giudice di prime cure, nel conformarsi alla pronuncia delle SS.RR. di insussistenza dei presupposti per la sospensione, sarebbe poi addivenuto a una statuizione decisoria antitetica alle conclusioni raggiunte dal giudice ordinario, unico giudice naturale per la corretta interpretazione delle clausole negoziali: nelle more del giudizio, infatti, il tribunale di Roma aveva rigettato la domanda riconvenzionale del Parco Archeologico di condanna della Gelmar al pagamento della somma di euro 124.367,77 pari all’80% degli utili per le mostre del 2018; ciò nonostante il giudice contabile nel PQM della sentenza n. 499/23 ha dichiarato irregolare il conto, accertando il mancato versamento del predetto importo di euro 124.367,77, con condanna della Gelmar al versamento di detta somma. Di qui l’evidente identità di *petitum* e *causa petendi* tra i due giudizi.

Secondo l’assunto difensivo, inoltre, “considerando la ritenuta inapplicabilità

della specie dell'art. 106 CGC, (al giudice contabile) non sarebbe rimasto che conformarsi integralmente al criterio avallato dal Tribunale; questo perché, come correttamente rilevato nella sentenza-ordinanza n. 427/22, l'interpretazione delle clausole convenzionali non spetta al giudice contabile, che invece potrà scrutinare la correttezza e completezza della rendicontazione e del versamento dell'agente, sulla base delle regole ritenute in via giudiziale applicabili ..." (pag. 18 atto di appello).

4.2 "Erroneità, difetto e contraddittorietà della motivazione - violazione degli artt. 1362 e ss. del codice civile, degli artt. 149 cgc e 112 cpc".

L'appellante ha censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui i giudici di prime cure hanno "ritenuto di non rilevare alcuna discrasia fra documenti di gara e contratto (in punto di modalità di ripartizione tra concedente e concessionario delle entrate del servizio aggiuntivo di organizzazione delle mostre e di effettuazione della relativa rendicontazione) tale da far prevalere la disciplina contrattuale, anzi che vi sarebbe una chiara consequenzialità". Inoltre ha aggiunto che la pronuncia sarebbe contraddittoria nella parte in cui, da una parte, dà atto del consolidato orientamento della Cassazione - secondo il quale, una volta esaurita la procedura selettiva di scelta del concessionario, la disciplina del rapporto concessorio è dettata esclusivamente dal contratto e non dagli atti di gara; dall'altra, però, fornisce una lettura travisata del dettato contrattuale pur di escludere la sussistenza di una discrasia tra contratto e capitolato tecnico di gara.

4.3 "Carenza di motivazione ed erroneità - violazione degli artt. 145 e 149 cgc e dell'art. 112 cpc".

Con il terzo motivo l'appellante ha ritenuto viziata la sentenza nella parte in cui ha dichiarato la irregolarità del conto relativo all'anno 2018 evidenziando che l'ammanco di euro 124.367,77 accertato dal giudice di prime cure si fonderebbe su un ragionamento errato in ordine alla percentuale degli introiti da riversare alla Soprintendenza. Ha altresì rilevato che tutta la documentazione presentata è formalmente corretta e idonea a consentire l'esame della gestione contabile. Inoltre, poiché il concessionario si era dichiarato disponibile a versare al Parco Archeologico la somma corrispondente al 10% degli introiti, *"la Sezione regionale avrebbe dovuto pronunciare un discarico subordinato all'ottemperanza dell'impegno"*. Infine, ha ritenuto non motivata e non corretta la statuizione di irregolarità dei conti successivi al 2018.

4.4 Tutto ciò premesso ha concluso chiedendo l'annullamento e/o la riforma della sentenza n. 499/2023 della Sezione giurisdizionale per la regione Lazio. Per l'effetto: i) ritenere il difetto di giurisdizione della Corte dei conti; ii) in ogni caso pronunciare il discarico e comunque la regolarità delle gestioni contabili 2018-2019-2020-2021, se del caso previo accoglimento dell'istanza istruttoria avente ad oggetto l'esibizione in giudizio del parere reso dall'Avvocatura Generale dello Stato al Parco Archeologico di Ostia Antica, citato nella relazione del magistrato designato; conseguentemente, annullare la condanna al pagamento della somma di euro 124.367,77 oltre interessi legali; il tutto con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio nonché della fase incidentale dinnanzi alle Sezioni riunite.

5. In data 17 aprile 2024, si è costituito il Parco Archeologico di Ostia Antica in persona del Direttore p.t. ricostruendo in via preliminare i fatti relativi alla

gestione resa dall'agente contabile nel periodo 2016-2018. Ha pertanto richiamato i punti 9.1 e 9.4. del capitolato tecnico prestazionale per uniformarsi poi alla interpretazione esegetica dell'atto di concessione fornita dal giudice di primo grado; ha valorizzato l'elemento della c.d. *inscindibilità* del servizio di biglietteria nel periodo temporale di riferimento, in ragione del percorso unitario delle mostre con l'area classica nell'area archeologica; ha eccepito altresì l'esistenza di un insormontabile limite normativo posto dalla regolamentazione speciale (art. 2, comma 5, del d.m. 11 dicembre 1997 n. 507), che espressamente statuisce una percentuale per i servizi di biglietteria non oltre il 30%.

Il Parco Archeologico ha poi puntualmente controdedotto a ciascun motivo di appello della Gelmar s.r.l.. Con riferimento al difetto di giurisdizione della Corte dei conti ha insistito sulla natura di agente contabile dell'appellante e ha richiamato, tra le altre, la statuizione decisoria resa dalle Sezioni riunite in questo giudizio con l'ordinanza n. 22/2022. Riguardo agli ulteriori due motivi di gravame ha aderito a tutte le considerazioni già svolte nella sentenza gravata, escludendo che vi sia stata una modifica degli atti negoziali. Infine ha formulato istanza di provvisoria esecutività della sentenza appellata in ragione della possibile insolvenza della Gelmar oltreché della fondatezza delle pretese creditorie dell'Amministrazione. Tutto ciò premesso ha concluso chiedendo la conferma della sentenza di primo grado, e segnatamente ha chiesto a questo giudice di: confermare *l'irregolarità delle gestioni contabili, trasposte nei conti giuiziali n. 46086 (anno 2017), n. 46089 (anno 2018), n. 48343 (anno 2019) n. 48447 (anno 2016) e da ultimo n. 51675 (anno 2020) e n. 51674 (anno 2021) ; confermare la condanna dell'agente contabile alla corresponsione*

delle somme indebitmene trattenute dall'anno 2018, per un totale di euro 124.367,77, oltre interessi e, in via subordinata, confermare, *incidenter tantum* la portata delle clausole negoziali fatta propria dal giudice di prime cure; accertare e dichiarare la responsabilità contabile ed amministrativa, con particolare riferimento ai profili di danno cagionati dall'agente contabile, valutando altresì il pregiudizio arrecato alla ordinaria gestione contabile e finanziaria del Parco; disporre, in via incidentale, il risarcimento dei danni da stabilire in via equitativa visto l'ammanto attestato dai conti giudiziali depositati.

6. In data 24 aprile 2024, la Procura generale ha rassegnato le proprie conclusioni per iscritto opponendo al primo motivo di appello l'inammissibilità della censura. In proposito ha evidenziato che la declaratoria relativa alla giurisdizione del giudice contabile nella controversia è stata definitivamente pronunciata nella sentenza-ordinanza n. 427/2022 del 24 marzo 2022, statuizione non immediatamente impugnata né oggetto di riserva d'appello. Ha controdedotto altresì nel merito all'eccezione in ragione dell'art. 386 c.p.c. (che indica come criterio determinativo della giurisdizione la domanda).

Riguardo al secondo motivo ha rilevato che l'atto di concessione, alla pag. 1, stabilisce che costituiscono parte integrante della Convenzione i seguenti allegati: "1. *Offerta tecnica*; 2. *Capitolato tecnico*; 3. *Offerta economica*" Ha ribadito che l'art. 4.7 della convenzione richiama espressamente (*per rerlationem* perfetta) quanto stabilito in modo dettagliato dal capitolato tecnico sicché la ripartizione degli utili è stata correttamente individuata dal giudice di primo grado secondo la percentuale dell'aggio prevista per il servizio di biglietteria. Anche la Procura ha richiamato la disposizione

contenuta dall'art. 1 del d.m. 507/1997 per sostenere che la tipologia scelta dalla concessionaria per l'ingresso alle mostre è appunto il biglietto integrato, sicché, anche ove non vi fosse stato il rinvio dell'art. 4.7. della convenzione ai punti 9.1 e 9.4 del capitolato tecnico, non vi sarebbe stata alcuna possibilità di assoggettare i ricavi alla diversa percentuale del 10%. Infine, con riferimento al terzo motivo di appello ha controdedotto che l'agente contabile avrebbe comunque dovuto evidenziare nel conto giudiziale quanto meno il minor importo che esso stesso ha riconosciuto come dovuto al Parco Archeologico senza ritardarne il versamento. La Procura, pertanto ha concluso chiedendo il rigetto dell'appello.

7. La Gelmar s.r.l. , in data 26 aprile 2024, ha depositato memoria in replica opponendo la erroneità delle argomentazioni difensive dal Parco Archeologico nella ricostruzione dei fatti di causa oltre all'inammissibilità della richiesta di declaratoria di irregolarità dei conti 2016 e 2017 in quanto il Parco non ha impugnato la statuizione decisoria con appello incidentale. Per il resto ha sostanzialmente riproposto le argomentazioni formulate nell'atto di appello a supporto dei motivi di gravame.

8. All'odierna udienza, come da verbale in atti, l'avv. Filippo Lattanzi e l'avv. Claudia Ciccolo per l'appellante, il V.P.G. dott. Antongiulio Martina e il dott. Alberto Tulli per il Parco Archeologico di Ostia Antica, hanno esposto le rispettive tesi ed insistito per l'accoglimento delle proprie richieste conclusive. Chiusa la discussione, la causa è quindi passata in decisione.

DIRITTO

I. L'appello in esame mira alla riforma della sentenza n. 499/2023 con la quale la Sezione giurisdizionale per la regione Lazio ha, tra le altre statuizioni non

oggetto di gravame, dichiarato irregolare il conto giudiziale n. 46089 presentato dalla Gelmar s.r.l. per gli incassi di entrata al Parco Archeologico di Ostia Antica relativi all'anno 2018; conseguentemente, ha condannato il contabile al pagamento di euro 124.367,77 in favore dell'Amministrazione, oltre interessi legali; ha dichiarato irregolari i conti 48434 (2019), 51675 (2020) e 51674 (2021) per riflesso sui resti derivanti dal 2018.

L'appello è infondato .

II. Con il primo motivo l'appellante ha censurato la sentenza per *"erroneità nella motivazione in punto di ritenuta sussistenza della giurisdizione della Corte dei conti sulla interpretazione delle clausole di concessione"*.

II.1 Al riguardo, ha contestato, in primo luogo, la statuizione implicita inerente *"la configurabilità di uno spatium deliberandi per il giudice contabile sostanzialmente sovrapponibile a petitum e causa petendi del giudizio proposto e definito preventivamente dal Tribunale Civile di Roma, giudice naturale delle controversie inerenti l'interpretazione della convenzione accessiva alla concessione"* (pag. 16 atto d'appello).

Orbene, va anzitutto precisato che, quand'anche in una diversa prospettazione, sulla questione di giurisdizione il giudice di prime cure si è già pronunciato, in senso affermativo della giurisdizione nel giudizio di conto di cui è causa, con la sentenza-ordinanza n.427/2022, non impugnata e non oggetto di riserva di appello, dunque sulla stessa essendosi formato il giudicato. Come condivisibilmente affermato dalla Corte di cassazione *"All'infuori delle ipotesi che danno luogo agli straordinari rimedi della revocazione e dell'opposizione di terzo, lo stesso giudice non può pronunciarsi nuovamente su una questione di giurisdizione, di competenza o di merito che*

abbia deciso con una sentenza non definitiva, anche se la relativa questione non sia stata in tutto o in parte esaminata o sia stata vagliata sotto altri profili, dal momento che il giudicato copre il dedotto e il deducibile” (Sez. L. n.339/1981).

In ogni caso, va rilevato che il giudice di prime cure, esplicitamente, a pag. 26 della sentenza afferma *“È quindi demandata a questo Collegio la verifica di quale sia la clausola negoziale e comunque il criterio economico e contabile di determinazione e di rendicontazione del corrispettivo dovuto per le mostre, che debba essere assunto a parametro di regolazione degli introiti relativi alle mostre stesse da dividere fra concessionario e concedente”.*

A tale conclusione, la Sezione territoriale è giunta dopo aver testualmente richiamato l’ordinanza n. 22/2022 delle Sezioni riunite nella parte in cui è precisato che il giudice contabile, adito in sede di giudizio di conto, *“potrà e dovrà comunque verificare, sia pure incidenter tantum, la portata delle clausole contrattuali (ivi comprese quelle sulle modalità di determinazione del corrispettivo dovuto al concedente), nell’ambito della decisione, a lui spettante in via esclusiva, del giudizio di conto”.*

Tale ultima verifica, precisa altresì il Supremo consesso contabile *“è parte integrante dell’iter logico-giuridico che il giudice contabile deve seguire ai fini dell’accertamento, cui è ontologicamente preordinato il giudizio di conto ex artt. 145 e ss. c.g.c., circa la regolarità della gestione complessiva, i cui risultati sono consacrati nel conto presentato dalla concessionaria”.*

Ciò posto, al contrario di quanto assunto dall’appellante, il giudice di prime cure ha esplicitamente affermato la propria competenza ad interpretare le clausole contrattuali regolanti le spettanze dovute al concedente in via

meramente incidentale, in piena coerenza ai condivisi principi enunciati dalle Sezioni riunite nell'ordinanza n. 22/2022 e quindi anche in piena aderenza ai principi processualcivilistici che consentono al giudice di esaminare ogni questione dalla quale dipenda la decisione della causa, seppure con effetti limitati al giudizio in corso, ossia senza efficacia di cosa giudicata, salvo che per legge o per volontà delle parti debba essere decisa con efficacia di cosa giudicata, anche con eventuale *translatio iudicii* (art. 34 c.p.c.).

E' indubbio, infatti, che nella fattispecie, l'esegesi delle clausole negoziali poste alla base del rapporto gestorio intercorrente tra la Gelmar e il Parco Archeologico costituisce un antecedente logico la cui decisione, *incidenter tantum*, è indispensabile per accertare la condotta dell'agente contabile e, quindi, la regolarità del rendiconto giudiziale in esame; sicché, non è possibile sottrarre al giudice contabile, per demandarne la competenza a giudice diverso, l'esame di dette clausole al solo ed esclusivo scopo di verificare, entro i limiti del *petitum* sostanziale del giudizio di conto, il corretto ed integrale adempimento degli obblighi di formazione del rendiconto.

A ciò si aggiunga che *"l'accoglimento dell'impostazione qui avversata finirebbe per comportare un evidente e non consentito depotenziamento dell'effettività e concentrazione della tutela giurisdizionale garantita attraverso il giudizio di conto, facendo dipendere la decisione sulla regolarità del conto ... dalla decisione assunta, con i relativi tempi, dal giudice civile, all'esito di altro giudizio soggetto a differenti presupposti e finalità"* (SS.RR. ordinanza n. 22/2022) ; il tutto, peraltro , con evidente e palese violazione, tra l'altro, dei principi di effettività, concentrazione e ragionevole durata del processo di cui all'art. 111 Cost.

Conclusivamente, non vi sono ragioni per diacostarsi dalla sentenza gravata in ordine alla sussistenza della giurisdizione del giudice contabile sulle clausole contrattuali relative al servizio di riscossione.

II.2 L'appellante ha argomentato la censura anche sotto diverso profilo laddove ha evidenziato la sussistenza di un contrasto tra quanto indicato dal giudice territoriale nella sentenza-ordinanza n. 427/2022, e quanto poi deciso nella sentenza gravata. Da una parte, infatti, il giudice dichiarava *“poiché non rientrano nella giurisdizione del giudice contabile le controversie che attengono all'esecuzione del contratto, il Collegio ritiene necessario che il giudice ordinario già adito indichi in via definitiva l'interpretazione delle clausole negoziali da adottare nella questione in argomento”* (ordinanza-sentenza n. 427/2022); e dall'altra, nella sentenza gravata, addiveniva a una statuizione decisoria completamente antitetica rispetto alle conclusioni raggiunte dal giudice naturale dell'interpretazione del contratto nella sentenza civile n. 13476/2022 resa tra la Gelmar s.r.l. e il Parco Archeologico. Secondo l'assunto difensivo, invece, una volta che l'unico giudice munito della piena *potestas iudicandi* a statuire sulla corretta soluzione ermeneutica del rapporto convenzionale aveva elaborato la *regula juris* del caso concreto (con la sentenza del Tribunale civile n. 13476/2022) al giudice contabile non sarebbe rimasto che conformarsi integralmente al criterio avallato dal Tribunale.

Ebbene, anche detto assunto difensivo non è corretto.

Come è noto, il principio di autonomia e di separatezza contraddistingue il giudizio contabile da quello incardinato presso qualsiasi altro plesso giurisdizionale, sicché, ad eccezione dei casi previsti dall'art. 651 e 652 del

c.p.p. (efficacia delle pronunce penali nel processo di responsabilità

amministrativa) nessun rilievo possono avere le domande proposte innanzi al

giudice civile, né le pronunce dallo stesso rese, anche quando investano i

medesimi fatti materiali.

Secondo un consolidato orientamento della Corte di cassazione, infatti,

“l'azione di risarcimento dei danni erariali e la possibilità per le

amministrazioni interessate di promuovere le ordinarie azioni civilistiche di

responsabilità restano, anche quando investano i medesimi fatti materiali,

reciprocamente indipendenti, integrando le eventuali interferenze tra i giudizi

una questione di proponibilità dell'azione di responsabilità innanzi al giudice

contabile e non di giurisdizione (ex multis :Cass. Sez. Un. 20701/2013,

25495/2009, 10667/2009).

Ebbene, i suesposti principi, seppure formulati con riferimento ai rapporti tra

giudizio di responsabilità amministrativa e i giudizi introdotti presso altri plessi

giurisdizionali, valgono *a fortiori* rispetto al giudizio di conto ove, oltre alla

tutela del buon andamento e imparzialità dell'amministrazione, vi è un

autonomo e specifico interesse del contabile ad ottenere dalla magistratura

a ciò deputata una declaratoria di regolarità della propria gestione.

Come anche evidenziato dalle SS.RR “ *non è rinvenibile nell'ordinamento alcun*

referente normativo che autorizzi ad estendere l'efficacia di giudicato

dell'accertamento in sede civile, al giudizio di responsabilità amministrativa e,

per quanto sopra visto, al giudizio di conto” (ordinanza n. 22/2022).

Ciò posto, il giudice di prime cure ha deciso in via autonoma le corretta

interpretazione da dare alle clausole contrattuali relative alla regolazione degli

introiti relativi alle mostre da ripartire tra concessionario e concedente,

ritenendo giustamente di potersi discostare dalla interpretazione offerta dal giudice civile.

Né tale evenienza, come assunto dall'appellante, avrebbe dovuto essere preclusa per ovviare al paradosso dell'eventuale conflitto di giudicati. Secondo l'assunto difensivo, infatti, ove entrambe le decisioni di primo grado (sentenza gravata e la sentenza n. 13476/2022 del Tribunale civile di Roma) dovessero passare in giudicato *"ci si troverebbe in una situazione di sostanziale stallo, che assumerebbe le connotazioni di un vero e proprio conflitto fra giudicati"* (pag. 19 atto d'appello).

Orbene, trattasi di assunto destituito di fondamento in quanto il giudicato contabile non investe la questione interpretativa delle clausole contrattuali ma la fondatezza o meno della domanda di accertamento del debito e conseguente condanna dell'agente contabile al pagamento della somma non versata al Parco Archeologico per effetto della declaratoria di irregolarità della gestione contabile 2018. Invero, *"I fatti (quale è anche un contratto) possono essere accertati dal Giudice solo come fondamento del diritto fatto valere in giudizio (art.2697 cod.civ.) e non di per sé, per gli effetti possibili e futuri"* per cui *"non sono ammissibili questioni di interpretazioni di norme o di atti contrattuali se non in via incidentale e strumentale alla pronuncia sulla domanda principale di tutela del diritto"* (ex multis, Cass. SS.UU. n.27187/2006, richiamata anche nelle conclusioni della Procura generale)

Alla luce di tutto quanto sin qui evidenziato, è infondato il primo motivo di gravame.

III. Con il secondo motivo, l'appellante ha censurato la sentenza per difetto e contraddittorietà della motivazione nella parte in cui ha ritenuto di non

rilevare alcuna discrasia tra documenti di gara e contratto, così interpretando in maniera errata il disposto contrattuale nonché l'offerta economica formulata dalla Gelmar nella gara per l'affidamento della concessione.

Secondo l'assunto difensivo, infatti, al contrario di quanto affermato dal giudice di prime cure, l'art. 4.7 della convenzione, rubricato "*Attività, mostre, eventi culturali*", nel rinviare al capitolato e all'offerta del concessionario non farebbe riferimento alla disciplina economica del rapporto, bensì solo agli aspetti operativi e tecnici del servizio. La disciplina economica del rapporto concessorio piuttosto sarebbe disciplinata dall'art. 12 della concessione il quale alla lettera b) nel prevedere la percentuale del 10% quale quota da versare alla Soprintendenza, farebbe riferimento a tutti i servizi aggiuntivi, compresa l'attività di organizzazione delle mostre.

Ebbene, anche detto motivo di gravame non è idoneo a revocare la correttezza della statuizione di primo grado.

III.1 In primo luogo deve evidenziarsi che la questione prospettata con il secondo motivo d'appello impone a questo giudice una ricerca esegetica sulla comune intenzione delle parti in ordine alla disciplina economica del rapporto concessorio sui proventi delle mostre, e non piuttosto la risoluzione di un conflitto tra gli atti di gara e l'atto concessorio, come invece prospettato dall'appellante nella memoria di costituzione in primo grado oltreché nell'atto di appello (pag. 27).

Ciò posto, in applicazione dell'art. 1362 c.c., è necessario partire dall'art. 4.7 della concessione, rubricato appunto "*Attività di valorizzazione, mostre, eventi culturali*".

Detta clausola dispone: "*Si richiama quanto già dettagliato nel capitolato*

*tecnico (allegato 2) alle pag. 14-17 e a quanto contenuto nell'offerta tecnica del Concessionario, salvo la variazione della programmazione di comune intesa". Il capitolato tecnico richiamato, che alle pagine 14-17 disciplina il "Progetto di sviluppo delle attività di valorizzazione, mostre ed eventi culturali", prevede, in maniera specifica, a pag. 16 e a pag. 17, "Gli eventuali utili – al netto della copertura dei costi sostenuti dal concessionario per le mostre ... sono ripartiti tra il concessionario e l'Amministrazione secondo la percentuale dell'aggio sui servizi di biglietteria, definita **nell'offerta di gara**, e con le medesime modalità di versamento previste per i biglietti di ingresso" (punto 9.1 e 9.4).*

Ebbene, la percentuale da riversare allo Stato sui servizi di biglietteria (cui il capitolato tecnico assimila la percentuale da versare per le mostre), indicata nell'offerta di gara presentata dalla concessionaria (Gelmar s.r.l. quale capogruppo della RTI costituito da in proprio e nella qualità di mandataria capogruppo del RTI costituito con Gelmar Novamusa Lazio Scarl, Novamusa spa, Il Cigno Galileo Galilei Edizioni di Arte e Scienza srl e Telesia spa), è pari all'80% degli introiti.

Si veda, infatti, l' allegato 21 alla memoria di costituzione in primo grado della Gelmar.

L'offerta di gara cui inequivocabilmente fa riferimento il capitolato tecnico, trattandosi di corrispettivi economici, è infatti **l'offerta economica** e non l'offerta tecnica, pure richiamata dall'art. 4.7 della concessione ma evidentemente per motivi differenti, come di seguito sarà chiarito.

Orbene, non è revocabile in dubbio che le parti, concordemente, nell'atto di concessione, abbiano voluto stabilire, per le mostre, la medesima

percentuale prevista per i servizi di biglietteria.

Tale conclusione è inequivoca anche solo applicando al processo interpretativo di cui all'art. 1362 c.c. il metodo letterale. La comune volontà delle parti emerge, infatti, in modo certo e immediato dalle espressioni utilizzate all'art. 4.7 del contratto e, quindi, dai punti 9.1 (pag. 16) e 9.4 (pag. 17) del capitolato esplicitamente richiamati dal disposto convenzionale.

III.2 Né tale conclusione è messa in dubbio dagli assunti difensivi formulati nell'atto di gravame.

L'appellante, per censurare l'esegesi fatta propria dal giudice di prime cure ha eccepito che il rinvio al capitolato tecnico di gara operato nell'art. 4.7 della concessione non è puntuale all'art. 9.1 (ove appunto si prevede per le mostre la medesima percentuale di ripartizione prevista per i biglietti), ma genericamente a tutte le pagine da 14 a 17 "*dedicate alla modalità esecutive dell'organizzazione delle mostre*" (pag. 22 atto d'appello).

Ebbene, l' inconsistenza dell'argomentazione è evidente ove si consideri che il punto 9.1 e il punto 9.4 del capitolato, relativi appunto alla ripartizione degli introiti delle mostre, sono contenuti proprio alle pagine 16 e 17 richiamate nell'atto di concessione, sicché non vi è alcun riscontro letterale in ordine a quanto assunto dall'appellante, non avendo le parti, nel rinviare alle pagine 14-17, operato alcuna esclusione di tali punti.

Così come è irrilevante l'ulteriore argomentazione formulata nel gravame, secondo la quale l'atto di concessione farebbe riferimento all'offerta tecnica e non all'offerta economica del concessionario.

Come innanzi evidenziato, infatti, è il capitolato tecnico (punto 9.1 e 9.4) richiamato dall'art. 4.7 dell'atto di concessione (e non l'art. 4.7 della

concessione medesima, come assunto dalla difesa) che, per indicare la ripartizione degli utili percepiti per l'organizzazione delle mostre, fa esplicito riferimento alla *“percentuale dell'aggio sui servizi di biglietteria, definita nell'offerta di gara, e con le medesime modalità di versamento previste per i biglietti di ingresso”*; or dunque, si ribadisce che laddove il capitolato, per la determinazione della percentuale da versare allo Soprintendenza (ora Parco Archeologico di Ostia Antica) faccia riferimento all'offerta di gara, non può che intendersi all'offerta economica (che appunto è quella che disciplina gli adempimenti contabili).

L'offerta tecnica, pure richiamata nell'art. 4.7 (*“ Si richiama quanto già dettagliato nel capitolato tecnico alle pp 14-17 e quanto contenuto nell'offerta tecnica del Concessionario , salvo la variazione della programmazione di comune accordo”*) , diversamente, fa riferimento alla programmazione relativa alle mostre e agli eventi culturali e non all'aspetto economico ed è un richiamo ulteriore rispetto al capitolato.

Anche prive di pregio sono le ulteriori prospettazioni difensive formulate per argomentare questo secondo motivo di gravame.

La circostanza che per gli ulteriori servizi aggiuntivi (caffetteria e ristorazione, attività promozionali e di comunicazione, individuazione e collaborazione con sponsor) l'adempimento contabile sia stato previsto all'art. 12, lettera b), non esclude che, invece, sia per gli introiti delle mostre che per gli introiti dei biglietti, la disposizione economica sia stata inserita all'art. 4.1 (per i biglietti) e all'art. 4.7 della concessione, quest'ultimo con il rinvio al capitolato per le mostre.

Anzi, proprio tale circostanza persuade maggiormente questo Collegio nel

ritenere che la volontà delle parti sia stata quella di prevedere un adempimento contabile unico (all'art. 4 della concessione), e differente da quello previsto per tutti gli altri servizi (art. 12, lettera b, della concessione).

III.3 L'appellante, inoltre, si sofferma a lungo sull'art. 12 della convenzione. Assume, infatti, che l'unica disposizione relativa alla disciplina economica del rapporto concessorio è contenuta nella disposizione testè citata che, nello stabilire il canone concessorio, alla lettera b) prevede espressamente una percentuale del 10% sul fatturato annuo, al netto dell'Iva, conseguito per i servizi aggiuntivi.

Secondo la difesa dunque, l'articolo in esame farebbe riferimento a tutti i servizi aggiuntivi, senza escludere le attività di organizzazione delle mostre *“e soprattutto senza ricondurle nell'ambito della lettera c), dato che se una deroga ad hoc alla regola della lettera b) fosse stata pattuita solo per il servizio di organizzazione delle mostre – quod non – essa avrebbe dovuto essere espressamente prevista nell'art. 12.”*.

Anche detta prospettazione non è condivisa da questo Collegio.

Il disposto negoziale di cui all'art. 12, infatti, deve essere inteso non in maniera *“atomistica”*, ma va coordinato con le inequivoche precedenti clausole negoziali che, si ribadisce, hanno previsto per gli incassi delle mostre una disciplina economica analoga a quella dei proventi di biglietteria.

L'interpretazione della singola clausola che non tenga conto del complessivo rischia, infatti, di fraintendere il significato unitario del contratto.

Ciò premesso, ritiene questo giudice che l' art. 12 in esame, rubricato *“Canone concessorio e corrispettivi”* debba essere inteso nel senso che il concessionario si sia impegnato a corrispondere alla Soprintendenza euro

120.000 di canone annuo (lett.a); la percentuale del 10% sul fatturato annuo, al netto dell'IVA, conseguito per la gestione dei servizi; la percentuale dell'80% degli introiti di biglietteria cui, in precedenza, all' art. 4.7 del contratto e ai richiamati punti 9.1 e 9.4 del capitolato tecnico, le parti avevano esplicitamente assimilato i proventi delle mostre, al netto dei costi ammissibili sostenuti.

Una diversa interpretazione della disposizione si pone in contrasto con le precedenti clausole negoziali e, soprattutto, con la volontà delle parti che emerge dall'intera regolamentazione dell'affare.

III.4 Nonostante quanto sin qui ritenuto sia ampiamente giustificato da una interpretazione letterale e logico-sistematica delle clausole negoziali, a tale conclusione si giunge altresì anche in ragione del canone ermeneutico individuato, seppure in via sussidiaria, al secondo comma dell'art. 1362 c.c.: l'intenzione negoziale deve essere dedotta dal comportamento complessivo delle parti, anche posteriore alla conclusione dell'atto.

Ebbene, come evidenziato nella memoria di costituzione del Parco Archeologico di Ostia antica, e provato agli atti di causa, a seguito di una ispezione del MEF avvenuta nel 2014, l'allora Soprintendente adottava una provvedimento (determina n. 4 del 9.2.2015) nella quale si chiariva la corretta applicazione delle percentuali di riparto degli introiti derivanti dalle mostre (ovvero 80% all'Amministrazione e 20% al concessionario). Detta determina era stata redatta a scopo meramente chiarificatorio e la Gelmar non ne aveva mai contestato il contenuto. Nè in proposito sono conferenti i documenti (allegato 9 e 10) richiamati dalla Gelmar nelle memoria di replica depositata in data 26 aprile 2024, che attengono a comunicazioni relative alla

organizzazione delle mostre. Tanto è che in data 27 settembre 2017 (allegato n. 12 alla memoria di costituzione in primo grado della Gelmar), con riferimento alla mostra “Manzù” del 2015, la Gelmar accettava di corrispondere all’Amministrazione l’80% degli introiti, proponendo un piano di rientro.

Dunque, il comportamento posto in essere dalle parti in esecuzione del contratto conferma che la volontà negoziale in ordine al criterio di riparto degli introiti è quella individuata dal giudice di prime cure.

III.5 Infine, vi sono altri criteri interpretativi (oggettivi) per cui questo Collegio ritiene che le clausole negoziali disciplinanti il profilo economico del rapporto concessorio tra la Gelmar e la Sovrintendenza debbano essere interpretate nel senso innanzi chiarito.

Ove, infatti, si ritenesse di attribuire all’atto negoziale il contenuto fatto proprio dall’appellante, risulterebbe alterato il risultato della procedura di gara. Le condizioni economiche indicate dalla Gelmar, infatti, sono indubbiamente più favorevoli al concessionario rispetto a quelle indicate nel capitolato di gara, restando in tal modo penalizzati i concorrenti che di queste facilitazioni non hanno potuto tenere conto nella formulazione della propria offerta.

Conclusivamente si ritiene che le parti, operando il rinvio esplicito alle pagine 14-17 del capitolato tecnico (allegato all’atto di concessione), abbiano inteso inserire nel contratto le clausole di cui ai punti 9.1.e 9.4 per disciplinare diversamente, rispetto agli altri servizi, la ripartizione degli introiti delle mostre, facendo così traslare detto servizio dalla disciplina economica di cui alla lettera b dell’art. 12 dell’atto di concessione a quella della lettera c).

Alla luce di quanto sin qui rilevato, si conviene con la statuizione decisoria impugnata in ordine alle percentuali di riparto degli introiti delle mostre, peraltro conforme anche alla prospettazione del magistrato designato per l'esame dei conti.

IV. L'appellante ha censurato altresì la sentenza per *“difetto-carezza di motivazione ed erroneità, per violazione degli art. 145 e 149 c..g.c. e dell'art. 112 c.p.c.”*.

In proposito ha assunto che l'ammanco di euro 124.367,77 accertato dal giudice di prime cure si fonderebbe su un ragionamento errato in ordine alla percentuale degli introiti da riversare alla Soprintendenza, come, peraltro esposto nell'argomentare il secondo motivo di appello. Ciò considerato ha escluso la irregolarità del conto del 2018 evidenziando altresì che: a) il conto presentato dal concessionario riporta la tabella DARE/AVERE ed è corredato dai modelli 12 riepilogativi della gestioni e i modelli riportano anche gli incassi delle due mostre organizzate nell'anno; b) il concessionario ha trasmesso al Parco anche la documentazione giustificativa delle spese sostenute per l'organizzazione delle mostre; c) il concessionario si dichiarato disponibile a versare al Parco la soma corrispondente al 10% degli introiti.

Anche detto ultimo motivo è infondato.

Correttamente il giudice di prime cure ha dichiarato irregolare la gestione contabile 2018 non avendo il concessionario riversato all'Amministrazione né l'80% dei corrispettivi percepiti per le mostre Gavezzeno- Grudda, al netto dei costi sostenuti ritenuti ammissibili, né, tantomeno, il 10%.

Tale circostanza è sufficiente a non ammettere a discarico il contabile Gelmar, a prescindere dalla correttezza formale della documentazione contabile

trasmessa.

Nessuna ulteriore motivazione avrebbe, infatti, dovuto supportare la statuizione di irregolarità del conto n. 46089 relativo alla gestione contabile 2018, con condanna del contabile alla restituzione dell'ammanco.

Altrettanto corretto è il capo della sentenza ove sono stati dichiarati irregolari i conti successivi al 2018 *“per i resti di riporto dell'importo non versato”*. Come evidenziato nella relazione del magistrato designato, infatti, il mancato riversamento delle somme dovute alla Soprintendenza per l'anno 2018, e il mancato inserimento nei conti successivi del resto dovuto (euro 124.367,77) si ripercuote sulla regolarità dei conti successivi. Correttamente, dunque il giudice di prime cure, in ragione dell'art. 145, comma 4, ha dichiarato irregolari le successive gestioni contabili seppure non statuendo alcuna condanna per la Gelmar rispetto a tali ultimi anni.

V. Tutto ciò premesso, l'appello è infondato e non può essere accolto; per l'effetto si conferma integralmente la sentenza n. 499/2023 della Sezione giurisdizionale per la regione Lazio.

In proposito, come correttamente rilevato dalla Gelmar s.r.l. nelle memorie di replica, non può essere accolta la domanda formulata nella memoria di costituzione dal Parco Archeologico di Ostia Antica circa la declaratoria di irregolarità dei conti giudiziali relativi agli anni 2016 e 2017, non avendo detta Amministrazione proposto appello sul capo della sentenza n. 499/2023 che ne ha statuito la regolarità.

Deve altresì essere rigettata la richiesta di risarcimento del danno , sempre formulata dal Parco Archeologico in ragione dell'artl. 193 c.g.c., non avendo l'istante fornito alcuna prova sul punto.

	31	
	Alla luce di tutto quanto sin qui evidenziato, l'appello è infondato e non può essere accolto.	SENT. 235/2024
	VI. Le spese di questo grado di giudizio, ai sensi dell'art.31, comma 1, c.g.c., seguono la soccombenza della Gelmar s.r.l. e si liquidano nell'importo indicato nel dispositivo.	
	Non v'è luogo a liquidazione delle spese nei confronti del Parco Archeologico di Ostia Antica, in quanto mero interveniente adesivo.	
	P.Q.M	
	La Corte dei conti, Sezione seconda giurisdizionale centrale d'appello, definitivamente pronunciando, <i>contrariis reiectis</i>	
	RIGETTA	
	L'appello proposto dalla Gelmar s.r.l. e per l'effetto conferma integralmente la sentenza n 499/2023 della Sezione giurisdizionale per la regione Lazio.	
	Condanna l'appellante alle spese di questo grado di giudizio che si liquidano in € 256,00 (DUECENTOCINQUANTASEI/00).	
	Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 7 maggio 2024.	
	Il giudice estensore (dott.ssa Ida Contino) f.to digitalmente	il Presidente (dott.ssa Daniela Acanfora) f.to digitalmente
	Depositata in segreteria il 27 SETTEMBRE 2024	
	p. Il Dirigente (dott. Massimo Biagi)	
	f.to digitalmente IL FUNZIONARIO PREPOSTO Lucia BIANCO	